



Il nostro impegno è la tua serenità

Accoglienza in residenza
Centro diurno
Accoglienza temporanea
di sollievo
Mini alloggi per anziani
autosufficienti
Hospice

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI
SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II**

CIG 8870637938

Codice Procedura CSABONPA###0001

CUI S80009070287202100002

ART. 1 – Soggetti beneficiari del servizio e RUP	2
ART. 2 – Finalità ed oggetto dell'appalto	3
ART. 3 – Importo, durata dell'appalto	3
ART. 4 – Norme di riferimento	4
ART. 5 – Contratti derivati.....	4
ART. 6 – Obblighi degli operatori economici aggiudicatari.....	4
ART. 7 – Modalità di espletamento del servizio	6
ART. 8 – Riferimenti e modalità di verifica della corretta esecuzione dei contratti derivati	7
ART. 9 – Prezzo del servizio, fatturazione e pagamenti.....	7
ART. 10 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei lavoratori	9
ART. 11 – Obblighi a carico dell'Amministrazione	9
ART. 12 – Provvedimenti disciplinari	9
ART. 13 – Garanzia definitiva e contratto	10
ART. 14 – Risoluzione dall'accordo quadro.....	10
ART. 15 – Penali applicabili al singolo contratto derivato	11
ART. 16 – Responsabilità civile degli appaltatori	11
ART. 17 – Osservanza di norme e regolamenti.....	11
ART. 18 – Controversie e arbitrato	11

ART. 1 – Soggetti beneficiari del servizio e RUP

L'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato avviene in forma congiunta ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

I soggetti beneficiari della gara di cui al presente capitolato, ai sensi dell'accordo convenzionale sottoscritto dagli Enti aderenti ed approvato con deliberazione consiliare del CSA Bonora n. 21 del 27/05/2021, sono i seguenti:

Denominazione in breve		Tipologia	Indirizzo	CAP	Località	Partita IVA
1	Centro Servizi per Anziani "A. M. Bonora"	Ente capofila /beneficiario	Via Bonora, 30	35012	Camposampiero (PD)	00983620287
2	Casa di Riposo di Noventa Padovana	Ente beneficiario	Via Roma, 143	35027	Noventa Padovana (PD)	01065280289
3	I.P.A.V.	Ente beneficiario	San Marco, 4301	30124	Venezia	04587130271

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI A. MORETTI BONORA

Sede legale: Via Bonora 30 - 35012 Camposampiero (PD)

PEC csabonora@postecert.it

Codice Fiscale: 8009070287 - Partita Iva: 00983620287

Codice Univoco Ufficio IPA per fatturazione: UFRTE

Sito internet: www.csabonora.it

CASA DI RIPOSO DI NOVENTA PADOVANA

Sede: Via Roma 143 - 35027 Noventa Padovana (PD)

PEC protocollo@pec.cdrnoventapadovana.it

Codice Fiscale: 80006160289 - Partita Iva: 01065280289

Codice Univoco Ufficio IPA per fatturazione: UFSIT5

Sito internet: www.cdrnoventapadovana.it

I.P.A.V.

Sede legale: San Marco, 4301 - 30124 Venezia

PEC info@pec.ipav.it

Codice Fiscale: 04587130271 - Partita Iva: 04587130271

Codice Univoco Ufficio IPA per fatturazione: UFGKK1

Sito internet: www.ipav.it

Il contratto di accordo sarà stipulato dall'Ente Capofila con tutti gli operatori economici inseriti nella graduatoria definitiva della procedura di affidamento mentre ciascuno dei tre enti beneficiari della procedura potrà stipulare autonomi e distinti contratti derivati con gli operatori economici

che risulteranno aggiudicatari dell'accordo quadro, mediante scrittura privata da regolarizzarsi telematicamente. Ciascun Ente è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del relativo contratto a proprio nome e per proprio conto.

Relativamente a ciascuno dei contratti derivati, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, sarà per il Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora il dott. Paolo Malvestio, Dirigente amministrativo dell'Ente, per la Casa di Riposo di Noventa Padovana il Segretario Direttore e per l'IPAV Istituzioni pubbliche di Assistenza Veneziane il Segretario direttore.

ART. 2 – Finalità ed oggetto dell'appalto

La procedura in oggetto è finalizzata all'individuazione di una o più agenzie per il Lavoro con le quali poter regolare contratti derivati di somministrazione di lavoro temporaneo di personale di diverse categorie professionali, come più dettagliatamente riportate **nell'allegato n. 1 "fabbisogno degli Enti aderenti" al disciplinare di gara.**

Il servizio deve intendersi comprensivo anche dell'attività di ricerca, selezione, formazione, sostituzione e gestione del personale somministrato.

CCNL di riferimento (vedi tabelle di riferimento riportate a seguire del presente capitolato):

CCNL di riferimento:	Comparto "Funzioni Locali"
CCNL ultimo approvato 2016-2018	21/05/2018 (disponibile su www.aranagenzia.it)
Mensilità stipendiali	13, ove non diversamente indicato
Divisore orario mensile:	156 ore mensili – contrattuali settimanali n. 36
Ferie annuali per unità a t.p.:	34 giorni (lavoratore su 6 gg. Settimanali)
Tasso INAIL applicato per la determinazione del costo orario base	1,20% 0,5% (per il personale amministrativo)
Lavoro straordinario	Come da CCNL

Oltre alle retribuzioni stabilite dal CCNL di riferimento, il Contratto Collettivo Integrativo (CCI) di ciascun dell'Ente prevede il trattamento economico accessorio, che potrà risultare con valori diversificati da Ente ad Ente ed in ragione dei più specifici accordi aziendali, che saranno comunque comunicati in sede di regolazione dei singoli contratti di somministrazione derivati. Tra queste voci vi sono:

- Indennità di condizioni di lavoro;
- indennità di turno, come da CCNL;
- Reperibilità.

ART. 3 – Importo, durata dell'appalto

Non è previsto un importo minimo garantito in favore di ciascun singolo operatore contraente né un limite massimo di spesa per ciascun Ente beneficiario; pertanto, l'ammontare presunto dell'accordo quadro viene indicato come limite massimo delle prestazioni richiedibili complessivamente dagli Enti aderenti all'accordo quadro, senza che gli appaltatori possano pretendere qualsiasi risarcimento in caso di mancato raggiungimento dello stesso.

Il valore stimato posto a base di gara per la durata dei 4 anni dell'accordo quadro è di € **12.524.589,00**, comprensivo del valore massimo stimato corrispondente all'aggio (oneri d'intermediazione) pari ad € **571.950,00**, oltre IVA, nel quadriennio.

L'accordo quadro avrà la durata massima pari a 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro con l'Ente capofila. Nel corso del periodo contrattuale potranno essere sottoscritti da parte degli Enti beneficiari uno o più contratti derivati, la cui durata massima non potrà superare i 12 mesi ciascuno.

L'accordo quadro si concluderà prima del termine previsto dal precedente comma del presente articolo laddove, prima del predetto termine, sia stato completamente esaurito l'importo complessivo dell'accordo quadro di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 4 – Norme di riferimento

L'appalto è normato dal D. Lgs 50/2016 (di seguito "Codice"), dal bando di gara e dal presente Capitolato Speciale.

E' inoltre disciplinato dalle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e ss. mm.ii. e dalle norme del Codice Civile che regolano la materia per quanto applicabili.

ART. 5 – Contratti derivati

L'Ente capofila procederà a stipulare l'accordo quadro con tutti gli operatori economici inseriti nella graduatoria definitiva della procedura di affidamento.

I singoli contratti derivati saranno stipulati di volta in volta dagli Enti beneficiari con un'Agenzia, previa indicazione delle esigenze relative alle figure necessarie individuate da ciascuna Stazione Appaltante durante la durata dell'Accordo Quadro. La stipula dei contratti derivati dovrà avvenire sulla base di seguenti criteri:

1. in via prioritaria, con l'operatore economico risultato primo in graduatoria;
2. in subordine, con gli operatori economici che seguono in graduatoria, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - per impossibilità da parte del primo classificato e/o degli operatori economici che seguono in graduatoria a mettere a disposizione il personale richiesto entro i termini stabiliti nei contratti attuativi;
 - per particolari specifiche esigenze documentate dalle Amministrazioni;
 - secondo un criterio di rotazione in ordine di graduatoria.

Ciascun Ente potrà procedere a stipulare accordi derivati sino all'ultimo giorno di validità dell'accordo quadro.

Il valore complessivo dei contratti derivati stipulati da ciascun Ente convenzionato in esecuzione dell'accordo quadro, non potrà comunque superare il valore massimo stimato dell'accordo quadro.

ART. 6 – Obblighi degli operatori economici aggiudicatari

Al momento dell'attivazione di nuovi contratti derivati l'Ente beneficiario potrà segnalare all'agenzia incaricata eventuali lavoratori somministrati in attività presso la struttura in scadenza

contrattuali. In questi casi l'agenzia firmataria del contratto derivato potrà valutare prioritariamente l'assunzione dei predetti lavoratori.

L'agenzia con la quale viene attivato lo specifico contratto derivato di somministrazione dovrà provvedere al pagamento dei lavoratori somministrati, della relativa retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, con i relativi oneri accessori per le prestazioni erogate, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Ciascun operatore economico assegnatario del servizio, nei confronti del proprio personale, in particolare, dovrà:

- garantire un trattamento giuridico e retributivo non inferiore a quello risultante dai CCNL vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni; dette condizioni minimali dovranno essere garantite anche dopo la scadenza dei CCNL e fino alla loro sostituzione;
- rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi;
- assumere la responsabilità, conformemente alle vigenti disposizioni in materia, per eventuali danni arrecati ai residenti, ai dipendenti o ai terzi, nonché ai locali ed agli arredi ed attrezzature in essi collocati, derivanti dall'espletamento dei servizi previsti dal presente capitolato, lasciandone sollevato gli Enti.

A tal riguardo, dietro semplice richiesta da parte degli Enti, l'operatore economico dovrà trasmettere copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

All'atto dell'inserimento di un nuovo lavoratore, l'Agenzia dovrà dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio della relativa attività professionale, depositando la seguente documentazione:

- a) copia del titolo di studio o professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) attestazione dell'avvenuta Formazione Generale (di 4 ore), di cui all'art.37, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, da produrre entro i 30 giorni successivi alla data dell'assunzione;
- c) copia dell'avvenuta iscrizione all'albo professionale di appartenenza, ove prescritto;
- d) copia dello svolgimento delle attività formative ECM (educazione continua in medicina), ove previste dai rispettivi ordinamenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (su richiesta dell'Ente).

Qualora il lavoratore non risulti in possesso del requisito di cui alla lett. b), l'Agenzia incaricata dovrà provvedere, con oneri ad integrale proprio carico e senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente, all'avvio dei relativi percorsi formativi contestualmente all'assunzione ed alla loro acquisizione entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'effettivo inizio del servizio in struttura. I requisiti di cui ai punti a) e c) rappresentano invece presupposti imprescindibili per l'impiego profilo richiesto e la loro mancanza non consentirà all'Agenzia incaricata di impiegare il lavoratore nell'esecuzione delle prestazioni richieste.

L'Agenzia titolare del contratto derivato di somministrazione è tenuta a garantire agli Enti il mantenimento ed aggiornamento dei succitati titoli in costanza di attività lavorativa.

ART. 7 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e da ciascun singolo contratto derivato di somministrazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'Ente procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro mediante apposita comunicazione (via PEC, tramite piattaforma telematica eventualmente indicata dall'offerente, o altro canale, a firma del responsabile, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi;
2. l'Ente dovrà corredare ciascuna richiesta di impiego con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate anche telefonicamente:
 - a) *descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza;*
 - b) *motivazione della richiesta, durata presunta della prestazione lavorativa, unità operativa di riferimento e orario di lavoro.*
3. i prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti dell'Ente in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e CCDI, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
4. l'attività del lavoratore presso l'Ente è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
5. l'orario di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Ente, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui ai precedenti punti;
6. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL e CCDI per i lavoratori dipendenti di pari categoria;
7. la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione;
8. l'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Ente;
9. l'Ente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., salvo quanto indicato come a carico dell'agenzia aggiudicataria come nel dettaglio esplicitate nel precedente art. 6. Sarà cura dell'Ente mettere inoltre a disposizione del lavoratore i dispositivi di protezione individuali e le divise necessarie all'espletamento del Servizio richiesto nelle Unità Operative dell'Ente (Stazione appaltante), così come avviene per tutti i lavoratori presenti nelle strutture.
10. il personale richiesto dall'Ente dovrà essere preventivamente formato, a cura dell'agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
11. a seguito della visita preassuntiva da parte del Medico Competente dell'Ente, verranno impiegati solo i prestatori di lavoro con idoneità alla mansione richiesta;

-
12. il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo;
 13. il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvivenza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
 14. il personale interinale inserito dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del DL 01.04.2021 in materia di emergenza sanitaria da COVID 19, e con quando sarà via via previsto dalle norme nazionali e regionali su questa materia;
 15. gli operatori economici firmatari dell'accordo quadro dovranno garantire la presenza o l'attivazione di almeno una sede operativa al momento della stipula dell'accordo quadro e per tutta la sua durata nel territorio tra le Provincia di Padova e Venezia.

Il personale somministrato che presterà la propria opera per ciascun Ente beneficiario, è tenuto ad attenersi, nello svolgimento delle proprie attività, a quanto previsto dal "regolamento interno" delle singole strutture, alle direttive funzionali ed organizzative dettate dalla direzione degli Enti, ai principi del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR n. 62/2013 e s.m.i..

ART. 8 – Riferimenti e modalità di verifica della corretta esecuzione dei contratti derivati

Per tutte le questioni amministrativo-gestionali, l'assuntore dell'appalto dovrà fare affidamento al Responsabile dell'Ufficio del Personale o suo delegato di ciascun Ente, mentre i responsabili delle unità operative ove saranno inseriti i lavoratori richiesti assolveranno alla funzione di direttore dell'esecuzione conformemente a quanto previsto e disciplinato dall'art. 101 DEL d. Lgs. 50/2016.

Gli Enti, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'agenzia/e aggiudicataria/e dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

L'Ente verificherà periodicamente l'andamento del servizio attraverso suoi dipendenti onde valutare la gestione della Ditta affidataria.

L'Ente farà pervenire per iscritto all'operatore economico affidatario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 15 giorni solari consecutivi, (o in casi di motivata urgenza anche in un termine inferiore) decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione l'operatore economico affidatario sarà tenuto ad ottemperare a quanto prescritto o presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato tecnico.

Il personale preposto al controllo del servizio provvede a segnalare la non conformità mediante comunicazione formale.

ART. 9 – Prezzo del servizio, fatturazione e pagamenti

Nei contratti di somministrazione gli Enti beneficiari corrisponderanno all'agenzia con la quale si è regolato il contratto derivato e per ogni ora di lavoro ordinaria e straordinaria effettuata dal prestatore di lavoro, il margine di intermediazione così come derivante dall'offerta presentata in sede di gara, oltre all'IVA nella misura di legge; tale tariffa, formulata dall'offerente in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, deve intendersi onnicomprensiva di ogni altro onere

e, pertanto, fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto e per la durata di validità dell'accordo quadro.

Oltre al suddetto margine di intermediazione, l'Ente rimborserà altresì all'agenzia con cui è stato stipulato il contratto derivato il costo orario del personale somministrato determinato in base al vigente CCNL ed ai ratei di ferie, festività, riduzioni di orario, 13^a mensilità, quota TFR e dai relativi oneri riflessi (di cui alle tabelle di riferimento allegate) e oneri accessori così come definiti dal CCI dell'Ente di riferimento.

Anche tale costo rimborsato da parte dell'Ente deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fermo restando il solo eventuale adeguamento derivato da successivi rinnovi contrattuali, oppure per l'aggiornamento delle relative aliquote contributive applicabili in base alle intervenute disposizioni in materia.

Le indennità accessorie, maggiorazioni per lavoro festivo o notturno, di turno etc..., reperibilità indennità di missione, ecc., spettanti ai lavoratori, saranno dovute all'agenzia in ragione delle prestazioni effettivamente svolte su base mensile e dietro presentazione di turno di servizio e timbrature orarie, nella misura stabilita dal CCNL e dai CCI.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, ciascun Ente, attraverso il proprio Responsabile dell'Ufficio personale/Responsabile di struttura o altro soggetto incaricato dall'Amministrazione, trasmetterà all'agenzia con cui è stato stipulato il contratto derivato, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento, oppure del primo giorno lavorativo utile dopo tale data, un'apposita scheda indicante le ore effettivamente lavorate derivanti dalla registrazione in servizio con le modalità ordinariamente effettuate per i propri dipendenti. L'Ente corrisponderà all'agenzia con cui è stato stipulato il contratto derivato unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, **rimanendo a carico esclusivo dell'agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi (es.: malattia, ferie, infortuni o altra assenza a vario titolo riconosciuta al lavoratore).**

Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, saranno attuate le procedure di verifica della regolarità dell'esecutore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 231/02, a mezzo dispositivo di pagamento con bonifico nel conto corrente dedicato, indicato dall'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità delle prestazioni e dei conteggi prodotti reso da parte del direttore dell'esecuzione, che avverrà entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della fattura.

Inoltre, assieme al contestuale invio della fattura elettronica, dovrà essere prodotto un elaborato contenente per ogni figura professionale impiegata nel periodo di riferimento (mensile) ed unità operativa di riferimento, il numero delle ore prestate, tra ordinarie e straordinarie, con le eventuali maggiorazioni ove previste e, se richiesto, un prospetto di dettaglio delle retribuzioni, dei contributi ed oneri accessori liquidati, quali: retribuzioni erogate, INAIL, ONERI SOCIALI, TFR, altri costi, per singola categoria di lavoratore o fattura di addebito.

Altrettanto in maniera distinta dovranno essere esposti gli oneri di intermediazione soggetti ad IVA.

La fattura conseguente dovrà contenere il riferimento al contratto derivato di appalto (provvedimento di regolazione o ordinativo), al CIG DERIVATO (Codice Identificativo Gara). La Fattura dovrà essere inviata secondo la previsione normativa che dispone l'emissione della

fatturazione elettronica introdotta dalla Finanziaria 2008, i cui dati relativi all'accreditamento di ciascun Ente presso l'indice P.A. sono riportati all'art. 1 del presente capitolato.

Si precisa infine che ciascun Ente:

- pagherà all'Agenzia il solo importo dell'imponibile evidenziato in fattura (tra oneri d'intermediazione e prestazioni), senza corrispondere l'IVA, che verrà direttamente versata all'Erario (SPLIT PAYMENT);
- non accetterà fatture non trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. 55/2013;
- può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei servizi, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c. c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

ART. 10 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei lavoratori

L'agenzia con cui è stato stipulato il contratto derivato si impegna a dare immediata comunicazione nel caso venga a conoscenza dell'assenza del lavoratore somministrato, a qualsiasi titolo, ed in tempo utile (non oltre un'ora dall'inizio del proprio turno di servizio) per poter provvedere celermente, se richiesto dall'Ente, alla sua sostituzione lo stesso a partire dal terzo giorno di assenza.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'agenzia, quest'ultima dovrà sostituire il lavoratore entro 3 giorni, o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta.

Il ritardo o la mancanza della sopra citata comunicazione dell'assenza del lavoratore somministrato, la mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, sono oggetto di applicazione delle penali di cui al successivo art.11 e potranno essere motivo di risoluzione contrattuale.

ART. 11 – Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, ne darà comunicazione scritta all'agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

Ciascuna Amministrazione, in caso di inadempienze dell'agenzia, verserà direttamente al prestatore di lavoro o all'ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell'agenzia, rivalendosi sulla garanzia definitiva o sulle somme dovute non ancora pagate.

ART. 12 – Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'agenzia assegnataria del servizio, anche su segnalazione dell'Ente, che dovrà comunicare gli elementi che formano oggetto della contestazione.

ART. 13 – Garanzia definitiva e contratto

Ciascun singolo contratto derivato sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per i singoli contratti derivati di valore superiore a € 40.000,00, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, l'aggiudicatario provvederà a costituire a favore dell'Ente beneficiario prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva con le modalità previste dall'art. 103 del Codice, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) o in misura ridotta se in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Se prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente appalto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ente committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.

Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell'Ente verso l'esecutore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

ART. 14 – Risoluzione dall'accordo quadro

La risoluzione dell'accordo quadro potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Ente capofila mediante comunicazione via PEC nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- reiterazione, da parte dell'agenzia aggiudicataria, delle violazioni ed inadempienze di cui ai precedenti articoli 3, in ordine alla carenza o mancata presentazione della documentazione, attinente al possesso dei titoli ed alla formazione del personale somministrato, richiesta all'atto dell'avvio al servizio, e articolo 6, per le mancate comunicazioni delle interruzioni o mancate sostituzioni.

ART. 15 – Penali applicabili al singolo contratto derivato

Per le inadempienze di cui ai succitati articoli, in particolare all'art. 6, in ordine alla carenza o mancata presentazione della documentazione attinente al possesso dei titoli ed alla formazione del personale somministrato richiesta all'atto dell'avvio al servizio, nonché per le mancate comunicazioni delle interruzioni o mancate sostituzioni, l'Ente applicherà, a carico dell'agenzia con cui è stato stipulato il contratto derivato, una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro per ciascun episodio contestato.

ART. 16 – Responsabilità civile degli appaltatori

Ciascuna agenzia esecutrice si assumerà ogni responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati ai residenti, ai dipendenti o ai terzi, nonché ai locali ed agli arredi ed attrezzature in essi collocati, derivanti dall'espletamento dei servizi previsti dal presente capitolato.

Qualora la stessa, o chi per esso, non provvedesse al risarcimento o alla riparazione del danno arrecato, nei termini fissati dalla lettera di notifica, l'Ente è autorizzato a provvedere direttamente a danno ed a spese della stessa.

A tal fine, le agenzie firmatarie dell'accordo quadro provvederanno alla stipula di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, da presentare all'atto della stipula dell'accordo quadro, contro i danni provocati a cose o persone arrecati durante l'espletamento del servizio, con limite non inferiore ad euro 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00), per sinistro, per persona, per animali e cose.

ART. 17 – Osservanza di norme e regolamenti

Ciascuna agenzia firmataria dell'accordo quadro è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'amministrazione rinvia:

- alle disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- alle disposizioni previste dalla Legge del 12/03/1999 n.68;
- alle disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- alle disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- alle disposizioni in materia di antimafia;
- alle disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14/02/2003 n.30 ed al D.Lgs. n.276/2003.

ART. 18 – Controversie e arbitrato

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro della provincia ove ha sede l'Amministrazione interessata. Ciascuna agenzia aggiudicataria in caso di contestazioni insorte tra le parti non potrà mai sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell'Ente interessato.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.